



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

ALL. A) ALIA
D.C.P. n. 28 DEL
29.05.2012



Regolamento sull'affidamento di incarichi professionali a valere sulle risorse dell'Asse VI Programma
Operativo Puglia 2007/2013.



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Si premette:

- la Regione Puglia, con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione professionale", ha provveduto ad individuare le amministrazioni provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale;
- il processo di delega ha trovato forma concreta con l'art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32 nel quale viene stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, venisse determinato dalle Province attraverso periodici bandi pubblici;
- il quadro normativo vigente prevede, quindi, un modello di conferimento di funzioni in materia di formazione professionale ove le Province possano concorrere assieme alla Regione a:
 - individuare l'attività formativa da realizzare nel territorio regionale;
 - redigere i piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale;
 - essere responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia;
- con deliberazione n. 1575 del 04.09.2008 "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi" la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse per un importo pari al 30,25% dell'intera dotazione del POR (€ 1.279.200.000);
- con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28/10/2008, avente ad oggetto: "*POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (Autorità di Gestione – AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.) Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza*", si è provveduto a designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art. 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- le funzioni di gestione attribuite alle Province riguardano, nell'ambito delle attività di competenza, tutte le funzioni necessarie all'attuazione del POR, dalla programmazione alla selezione dei progetti, all'erogazione dei finanziamenti, all'esecuzione dei controlli di propria competenza, alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in materia d'informazione e pubblicità, alla sorveglianza sull'andamento della



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

spesa oltre alle funzioni di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale sulle attività gestite direttamente oltre che fornire le adeguate attività di reporting annuale;

- la Provincia deve essere dotata di una struttura organizzativa interna sulla base di quanto previsto dall'art. 58 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e, quindi, dotarsi di un sistema di gestione e controllo provinciale;
- la Giunta Provinciale ha attribuito a personale della Provincia, individuato nelle persone della scrivente Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione e di dipendenti del Settore stesso le funzioni di struttura operativa di gestione della Provincia Barletta-Andria-Trani come Organismo Indipendente per le attività del POR Puglia 2007/2013; ed autorizzato la scrivente dirigente ad individuare personale esterno in qualità di "esperto senior e junior" per l'assistenza e il supporto al personale interno;
- le risorse trasferite dalla Regione Puglia per tali attività di programmazione, valutazione e gestione (Asse VI del PO Puglia 2007/2013) possono essere destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei compensi per gli esperti esterni;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha suggerito, in sede di verifica ex art. 1 comma 42, legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) e ss.mm., l'adozione di un regolamento-stralcio (integrativo del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi) per l'affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni all'ente a valere sulle risorse del PO Puglia.



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Art. 1-Long List. Definizione e tipologia degli incarichi.

Le norme del presente capo disciplinano l'atto di conferimento di un incarico da parte del Dirigente ad un soggetto esterno che riguarda la prestazione di attività del Programma Operativo Regionale Puglia 2007/2013.

Gli incarichi esterni saranno conferiti solo nel caso in cui le risorse necessarie non risultino reperibili all'interno dell'Amministrazione Provinciale per esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7 comma 6 DLgs. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti cui conferire incarichi devono prioritariamente essere inseriti a domanda nella long list di esperti da utilizzare in conformità a criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività della struttura organizzativa interna dell'Organismo Indipendente Provincia Barletta-Andria-Trani per la realizzazione degli interventi del POR PUGLIA 2007/2013.

La long list si articola, in relazione alle tipologie di fabbisogni di figure professionali, in tre distinte sezioni:

- Sezione A: Attività di programmazione, progettazione e redazione di bozze di avvisi pubblici per l'affidamento di attività finanziate;
- Sezione B: Attività di valutazione dei progetti;
- Sezione C: Attività di gestione amministrativa.

I profili professionali individuati sono:

Esperto senior, che dovranno collaborare con il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione nell'attuazione degli interventi di competenza provinciale relativi alle funzioni trasferite del "POR Puglia FSE 2007-2013". In particolare dovranno svolgere le seguenti attività:

- programmazione, pianificazione e progettazione da finanziare in base alle criticità ed esigenze formative emergenti dall'analisi del territorio provinciale;
- attività di supporto nella predisposizione di avvisi pubblici per l'affidamento di attività finanziate e delle conseguenti convenzioni;
- valutazioni di merito dei progetti formativi;
- gestione amministrativa delle attività;
- elaborazione dei rapporti qualitativi e quantitativi delle azioni realizzate nei singoli anni formativi.



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Esperti junior, che dovranno collaborare con il Servizio Formazione Professionale nell'attuazione degli interventi di competenza provinciale relativi alle funzioni trasferite del "POR Puglia FSE 2007-2013". In particolare dovranno svolgere le seguenti attività:

- supporto operativo alla programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi da finanziare in base alle criticità ed esigenze formative emergenti dall'analisi del territorio provinciale;
 - supporto operativo alla predisposizione di avvisi pubblici per l'affidamento di attività finanziate;
 - supporto operativo alle valutazioni di merito dei progetti formativi;
 - supporto operativo alla gestione amministrativa delle attività;
 - elaborazione dei rapporti qualitativi e quantitativi delle azioni realizzate nei singoli anni formativi.
- Possono presentare domanda, per l'inserimento nelle sezioni della long list, gli esperti in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, con almeno cinque anni per il senior e con almeno tre anni per gli junior di comprovate e documentate qualificate esperienze professionali pregresse nell'ambito delle tematiche di seguito elencate:

Sezione A: Programmazione: predisposizione di piani e programmi di formazione cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, redazione di avvisi pubblici per il finanziamento di attività formative e delle conseguenti convenzioni.

Sezione B: Valutazione dei progetti: valutazione per la selezione di progetti rientranti in programmi cofinanziati dal FSE.

Sezione C: Gestione amministrativa delle attività e dei progetti rientranti in programmi cofinanziati dal FSE, elaborazioni dei rapporti qualitativi e quantitativi delle azioni realizzate nei singoli anni formativi.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli e i requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.

Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale incarico, l'interessato dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti possono presentare domande d'inserimento per tutte le sezioni. Per ciascuna sezione dovrà essere presentata specifica domanda, con l'allegata documentazione richiesta. Le domande per due o più sezioni formulate in unica istanza saranno ritenute inammissibili.

Alla domanda l'interessato dovrà allegare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, un'attestazione, redatta secondo il modello disponibile sul



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

sito, relativa all'inesistenza delle situazioni d'incompatibilità come di seguito specificate rispettivamente per ciascuna delle tre sezioni:

Sezione A: Programmazione - nei 18 (diciotto) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso sia per gli esperti senior che per gli esperti junior:

- essere titolare, socio, amministratore, dipendente, consulente o titolare di rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- essere legato da rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, con titolari, soci, amministratori, dipendenti di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- aver avuto un incarico, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, con enti e organismi di formazione operanti in Puglia;
- nonché, avere in corso rapporti di collaborazione con la Regione Puglia che a qualsiasi titolo abbia affidato l'assistenza tecnica del POR FSE Puglia 2007-2013.

Sezione B: Valutazione dei progetti—nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso per gli esperti senior e nei tre anni precedenti per gli esperti junior:

- essere titolare, socio, amministratore, dipendente, consulente o titolare di rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- essere legato da rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, con titolari, soci, amministratori, dipendenti di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- aver avuto un incarico, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, con enti e organismi di formazione operanti in Puglia;
- nonché, avere in corso rapporti di collaborazione con la Regione Puglia che a qualsiasi titolo abbia affidato l'assistenza tecnica del POR FSE Puglia 2007-2013.

Sezione C: Gestione amministrativa delle attività e dei progetti—nei 18 (diciotto) mesi precedenti alla data di



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

pubblicazione del presente avviso sia per l'esperto senior che per gli esperti junior:

- essere titolare, socio, amministratore, dipendente, consulente o titolare di rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- essere legato da rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, con titolari, soci, amministratori, dipendenti di enti, associazioni, aziende o altri soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, abbiano attivato iniziative formative e progetti nell'ambito dei POR Puglia FSE o comunque con finanziamenti comunitari, nazionali o regionali;
- aver avuto un incarico, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, con enti e organismi di formazione operanti in Puglia;
- nonché, avere in corso rapporti di collaborazione con la Regione Puglia che a qualsiasi titolo abbia affidato l'assistenza tecnica del POR FSE Puglia 2007-2013.

Nell'istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione d'impegno a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause d'incompatibilità tra quelle indicate precedentemente per ciascuna delle tre sezioni.

Il dossier di candidatura è così composto:

- A.** domanda d'iscrizione alla long list, conforme allo schema di cui all'allegato "A", con indicazione della categoria (senior o junior) e della sezione prescelta;
- B.** curriculum professionale in triplice copia, datato, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini dell'inserimento nella long list: in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali, con l'indicazione precisa del periodo d'impegno e della denominazione dell'ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese; il curriculum deve riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente;
- C.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'legato "B".

Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa, controfirmata sui lembi. La presentazione dovrà avvenire, pena l'esclusione, con qualsiasi mezzo o mediante consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, al seguente indirizzo: Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione - via De Gemmis 42—44—Trani. I dossier di candidatura possono essere presentati in qualunque momento.



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura:

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione
Avviso pubblico per la costituzione di una "long list" di esperti Fondo Sociale Europeo.
Candidatura per la categoria _____ della sezione _____
Mittente: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale.

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
- pervenute nei termini fissati dal presente avviso;
- conformi allo schema pubblicato sul sito;
- corredate della documentazione richiesta elaborata in conformità agli schemi pubblicati sul sito.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle candidature ai fini dell'inserimento nella long list, verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, da una commissione nominata dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia Barletta - Andria - Trani, che verificherà la rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alle professionalità richieste.

Le domande ammesse formeranno gli elenchi della long list, distinta sezioni.

La composizione della long list verrà resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio della Provincia di Barletta - Andria - Trani e pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Barletta - Andria - Trani.

L'inserimento nella long list non comporta in alcun modo l'obbligo per la Provincia di Barletta - Andria - Trani di utilizzare gli esperti in elenco.

La valutazione della commissione non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né è prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito.

L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della Provincia di Barletta - Andria - Trani.

L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il sol scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente avviso.

La long list ha validità generale fino al 31.12.2013, o comunque fino alla scadenza del termine ultimo di rendicontazione del POR FSE Puglia 2007-2013.



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.

Con determinazione del Dirigente di Settore si procederà all'aggiornamento periodico della long list (con cadenza minima annuale), sulla base delle nuove candidature eventualmente pervenute.

Le risorse finanziarie necessarie per l'utilizzo degli esperti della long list saranno reperite dalle disponibilità assegnate dalla Regione Puglia per l'assistenza tecnica Asse VI nell'ambito dei piani di attuazione del POR FSE 2007-2013.

L'impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità della struttura provinciale preposta all'attuazione delle azioni previste nel POR FSE 2007-2013 e delegate dalla Regione Puglia alla Provincia di Barletta – Andria - Trani.

Gli incarichi saranno affidati agli esperti sulla base dei criteri stabiliti negli articoli che seguono ai sensi e per gli effetti dell' art. 7, comma 6 bis, d.lgs 165/01, e potranno comportare lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- consulenza specialistica alla programmazione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, con la pianificazione e progettazione di quelli da finanziare sulla base delle esigenze formative emergenti dall'analisi del territorio e delle criticità;
- attività di supporto nella predisposizione degli avvisi pubblici per l'affidamento delle attività finanziate e delle conseguenti convenzioni;
- partecipazione a commissioni di valutazione e di selezione dei progetti presentati a seguito degli avvisi pubblici emanati dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani;
- supporto nella gestione amministrativa delle attività e dei progetti finanziati a seguito degli avvisi pubblici emanati;
- elaborazioni dei rapporti qualitativi e quantitativi delle azioni realizzate nei singoli anni formativi.

L'incarico viene conferito da parte del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, ad un soggetto esterno che riguarda la prestazione di:

- a) studio (svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, con consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
- b) ricerca (sulla base di una specifica e preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione);
- c) consulenza (richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della Provincia);



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

- d) collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale di elevato contenuto professionale, sulla base di specifici progetti;
- e) attività autonoma d'opera intellettuale sia in forma professionale che occasionale, come regolata dagli articoli 2229—2238 del codice civile.

L'incarico esterno rimane regolato da una delle seguenti forme contrattuali:

- a) "contratto di lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
- b) "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, un'attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
- c) "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:
 - 1. assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - 2. collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - 3. non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
 - 4. necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.

In tali casi l'incarico può essere conferito:

- a) a professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria ovvero a società di professionisti;
- b) a esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

- c) a esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
- d) a dipendenti privati;
- e) a dipendenti pubblici nei limiti delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- f) a soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico;
- g) a soggetti appartenenti ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e funzioni svolte, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dell'incarico da assegnare.

il professionista deve comunque essere iscritto nella long list di esperti da utilizzare in conformità a criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività della struttura organizzativa interna dell'Organismo indipendente Provincia Barletta – Andria – Trani per la realizzazione degli interventi del POR PUGLIA 2007/2013.

Di norma, in relazione all'incarico conferito, i soggetti devono essere in possesso del requisito necessario di qualificazione professionale costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Provincia;
- d) abbiano un contenzioso con la Provincia;
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Art. 2 - Disposizioni generali



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

La Provincia, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico - professionali interne.

L'Amministrazione Provinciale, in attuazione della D.G.R. n. 1994 del 28/10/2008 e dei criteri generali di realizzazione degli interventi a valere su F.S.E. PO PUGLIA 2007/2013- Asse VI Assistenza tecnica, può affidare incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente, esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, dalla seguente tipologia:

- a) attività professionale autonoma;
- b) attività occasionale;
- c) attività di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) attività di collaborazione coordinata a progetto.

La tipologia scelta dovrà essere esplicitata preventivamente nell'atto di conferimento e dovrà avere finalità di collaborazione, studio, ricerca o consulenza.

Il ricorso a tali forme contrattuali deve aver e carattere di straordinarietà e ricadere in materie di competenza dell'Ente.

Art. 3-Conferibilità degli incarichi esterni

Gli incarichi di cui all'articolo precedente potranno essere conferiti, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali, nei seguenti casi:

1. inesistenza/insufficienza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
2. impossibilità di espletamento degli incarichi chi da parte del personale dipendente per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
3. necessità di svolgere attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;
4. necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.

Art. 4-Procedura comparativa

Gli incarichi professionali e le collaborazioni devono essere affidati con procedura comparativa che garantisca imparzialità, trasparenza ed adeguata rotazione.

La selezione è indetta con specifico avviso pubblico, approvato dal Dirigente del Settore competente con propria determinazione, nel quale dovrà essere specificato ogni elemento relativo all'incarico.



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio On-Line dell'Ente per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Art. 5-Modalità di selezione

Il Dirigente del Settore competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionale o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti, in termini comparativi, i seguenti elementi:

- Qualificazione professionale
- Titoli posseduti
- Esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente mature presso l'Ente e grado di conoscenza delle normative di settore;
- Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- Eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- Eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione qualora quantificabile;
- Ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore competente.

Per le collaborazioni riguardanti attività o progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità delle collaborazioni.

Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di patrocinio legale, il Responsabile del Settore competente predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

Nell'affidamento degli incarichi il Dirigente competente dovrà attenersi ai seguenti elementi:

1. valutare il requisito della specializzazione universitaria o dell'esperienza ultraquinquennale;
2. valutare l'esperienza professionale nell'ambito cui l'incarico afferisce, prestando attenzione particolare agli incarichi assolti in precedenza;
3. valutare il curriculum di studio, le specializzazioni e le personali attitudini;



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

4. valutare il compenso richiesto.

Nell'affidamento degli incarichi il Dirigente competente applicherà, quando possibile, un principio di rotazione tra i professionisti e eviterà il cumulo di incarichi.

Art. 6-Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il Dirigente del Settore competente, può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:

- quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- in casi di particolare urgenza, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione che non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 7-Contenuto della determinazione di affidamento di incarichi

La determinazione a contrattare del Dirigente, nel dare conto esplicitamente del rispetto dei seguenti presupposti e criteri:

- a) coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, fermo restando il divieto di ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione ovvero impedimenti temporanei, di natura organizzativa, che impediscono al dirigente di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata temporanea dell'incarico, che non può in ogni caso essere superiore al mandato del Presidente;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto a l'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;
- f) contiene lo schema di convenzione o disciplinare di incarico con la specificazione dei seguenti elementi essenziali:
 - 1. l'oggetto della prestazione e le modalità dell'incarico;



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

2. il titolo di studio e le competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico;
3. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
4. la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
5. il compenso previsto;

6. le penali per ritardata esecuzione e le cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto ed indica le modalità e criteri di selezione dell'incaricato ovvero qualora se ne ravvisi la necessità per la formazione di un elenco di soggetti disponibili a prestare la loro opera articolato anche per specifiche categorie di attività di specializzazioni.

Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.

Art. 8-II Responsabile del procedimento

Nei casi in cui si procede al conferimento dell'incarico a un soggetto esterno è Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, il quale esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge durante tutte le fasi di affidamento e svolgimento dell'incarico.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti attività:

1. predispone tutti gli atti necessari all'individuazione dell'incaricato secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Regolamento;
2. verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista scelto, che siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite con il contratto;
3. laddove rilevi gravi inesattezze nell'adempimento e tenuto a segnalarle senza ritardo al Dirigente competente e ad adottare i necessari atti conseguenti.

Art. 9-Motivi di esclusione del conferimento degli incarichi

Il responsabile del Procedimento non può conferire incarichi esterni a professionisti, o Studi associati, i cui componenti:

- a) siano parenti, o affini, sino al quarto grado, del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Consiglieri o dei Dirigenti conferenti l'incarico;
- b) siano conviventi, come documentabile dallo stato di famiglia che l'interessato dovrà produrre, dei soggetti indicati alla precedente lettera a);



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

- c) siano titolari, amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza in Società, Enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Provinciale derivanti da appalti di opere, servizi o forniture;
- d) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera, con carattere di continuità, in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera c);
- e) siano rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza;
- f) siano dipendenti della Provincia o delle proprie Aziende Speciali o delle Società con prevalente capitale della Provincia, collocati in aspettativa;
- g) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- h) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati e documentati, in precedenti incarichi conferiti da questa Provincia;
- i) siano cessati dal rapporto di lavoro con questa Amministrazione da meno di cinque anni, in caso di pensione anticipata di anzianità, come sancito dall'art. 25, 1 comma, della L. n. 724/1994;
- j) abbiano a proprio carico Sentenze definitive di condanna per i reati contemplati dalle Leggi antimafia o che, comunque, determinino incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
- k) siano sottoposti a misure di prevenzione;
- l) siano stati condannati, con Sentenza passata in giudicato o non ancora definitiva, per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici, ai sensi della normativa vigente;
- m) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- n) siano amministratori, o comunque dotati di rappresentanza, in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o concordato preventivo;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 10-Requisiti richiesti ai soggetti esterni cui conferire l'incarico

Il conferimento dell'incarico professionale a un soggetto esterno non può prescindere dal requisito minimo della specializzazione universitaria.

Il requisito di cui al comma precedente si intende soddisfatto se il soggetto esterno è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio accademici:

o Laurea Specialistica (LS);



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

o Laurea Vecchio Ordinamento (VO).

Il soggetto esterno a cui sia affidato l'incarico professionale dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. precedente.

Il requisito della specializzazione universitaria si intende assolto in caso di esperienza nella programmazione, valutazione o gestione del PO Puglia superiore a cinque anni.

Art. 11-Criteri di scelta dei professionisti

Gli atti con i quali si conferiscono gli incarichi per le collaborazioni esterne, se di importo superiore a €. 5.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005, vanno trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 12—Contratto

Il rapporto tra l'Amministrazione Provinciale e l'incaricato del servizio viene regolato mediante apposito contratto.

Ogni incarico deve essere affidato per uno scopo specifico a un soggetto determinato.

Salvo i casi particolari in cui è necessario garantire continuità nello svolgimento di un determinato incarico, per la natura e l'oggetto dello stesso, non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Non può essere rinnovato l'incarico per lo stesso oggetto, se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. Il rinnovo dell'incarico non può eccedere la durata di una annualità PO Puglia.

Art. 13—Contenuto del contratto

1. Il contratto deve indicare:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) la normativa applicabile al caso concreto;
- c) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile caso di ritardo;
- d) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento corrispettivo i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;
- e) i casi specifici in cui la Pubblica Amministrazione, in conformità con quanto stabilito agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento, ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre



**PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale
e Pubblica Istruzione**

alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;

- f) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali incompatibili con quello affidato.
- h) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente;
- i) l'impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- j) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- k) la temporaneità dell'incarico;
- l) la proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.

Nei casi in cui il professionista operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario intercorrerà esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista scelto.

In ossequio alla regola generale in virtù della quale i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto, siffatti contratti, qualora il relativo importo sia pari o superiore ad Euro 20.000, saranno stipulati in forma pubblico-amministrativa o scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui si tratti di affidamento di incarichi di importo inferiore ad euro 20.000,00 i relativi contratti potranno stipularsi per mezzo di scrittura privata.

Art. 14-Esenzione da responsabilità verso i terzi

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per i danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

Il soggetto incaricato deve presentare idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi, la cui adeguatezza viene stabilita dal Dirigente competente.

Art. 15-Corrispettivi degli incarichi

I corrispettivi degli incarichi sono comprensivi di spese e onorari.



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Il corrispettivo è determinato in € 160,00 giornaliere comprensive di ritenuta d'acconto e di tutte le spese relative all'incarico per gli esperti senior; ed € 120,00 giornaliere comprensive di ritenuta d'acconto e di tutte le spese relative all'incarico per gli esperti junior.

La liquidazione del corrispettivo dovuto al professionista avverrà a seguito di una verifica sull'attuazione di quanto contenuto sul contratto stipulato.

In casi particolari, nel contratto può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate durante lo svolgimento dell'incarico.

Il saldo avviene comunque al termine dell'incarico.

Nessun rapporto d'incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa necessaria.

Art. 16-Trattamento previdenziale

I soggetti esterni coi quali la Provincia stipula il contratto per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata dell'INPS la Provincia, in veste di Committente, provvederà a corrispondere il versamento dei contributi dovuti.

Art. 17-Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

Il Dirigente competente cura che i contratti relativi agli incarichi affidati a soggetti esterni siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, completi del nominativo dell'incarico, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, pena l'avvio obbligatorio del procedimento disciplinare a suo. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007 i contratti di cui comma precedente acquistano efficacia dalla data di pubblicazione su 1 sito istituzionale della Provincia.

L'Amministrazione Provinciale pubblica, altresì, sul proprio sito istituzionale i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della L. 244/2007, modificativa dell'art. 1, comma 127, della L. n. 662/1996.

Art. 18-Risoluzione del contratto

Fatta salva l'applicazione delle penalità previste nel contratto, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico pattuiti mediante il contratto;



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

- b) quando il professionista non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19-Revoca dell'incarico

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Quando l'Amministrazione Provinciale intende revocare l'incarico deve darne avviso all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dieci giorni prima. La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' fatta comunque salva la corresponsione, da parte della Provincia, all'incaricato delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 20-Registro degli incarichi

Per consentire un efficiente controllo e monitoraggio degli incarichi conferiti, nonché dei soggetti incaricati, è istituito un registro degli incarichi presso il Settore Politiche del Lavoro Formazione Professionale e Pubblica Istruzione.

Nel registro sono annotati tutti gli incarichi conferiti, con indicazione dei seguenti dati:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) durata prevista per l'espletamento;
- c) compensi previsti per il professionista;
- d) dati identificativi relativi ai soggetti incaricati;
- e) estremi della Determinazione Dirigenziale di conferimento dell'incarico;
- f) sezione di inserimento.

Gli incarichi sono registrati in ordine cronologico, con numerazione progressiva annuale, a cura del Servizio Formazione Professionale, entro dieci giorni dalla loro adozione.

A corredo del registro deve risultare un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo.

Art. 21-Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, il Settore Personale della Provincia provvederà alla verifica del rispetto del limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi nella misura del 7% della spesa annua del personale dell'anno solare precedente, come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa del personale; resta fermo che l'intero ammontare dell'Asse Vi del PO Puglia deve essere destinato a tali finalità a prescindere dal vincolo predetto.

Art. 22-Efficacia, pubblicità dell'incarico ed altri adempimenti

Sia la determina a contrattare che la determina di conferimento dell'incarico sono pubblicati in pari tempo all'Albo Pretorio e sul sito web e comunicati al Settore Personale e al Settore Finanziario.

L'incarico decorre dalla data di pubblicazione della determina di conferimento sul sito web.

L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

La medesima sanzione è prevista in caso di mancata acquisizione preventiva della valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ove prevista come obbligatoria.

Con cadenza trimestrale il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione inoltra alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali sia stato rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre precedente il cui importo di spesa è superiore a € 5.000.

In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, il Dirigente invia la relativa determinazione al Settore Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno quattro giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

Il Settore Personale provvede con cadenza semestrale all'invio degli elenchi degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 23-Disposizioni generali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

